

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 28/04/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere erede, unitamente alle due cointestatari del ricorso, dei sottoscrittori di n. 2 BFP serie "Q/P" (nn. ****13 e ****14) emessi il 15/03/1987 per l'importo di £ 5.000.000 ciascuno.

Afferma di aver riscosso i titoli in data 22/10/2018 e lamenta che in tale sede l'intermediario ha quantificato le somme spettanti per l'ultimo decennio *"in applicazione del DM 13/06/1986 anziché in virtù dell'importo fisso indicato a tergo dei titoli"*.

Al riguardo, fa presente che i buoni in esame sono stati sottoscritti successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986 e che per l'emissione l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P". In particolare, la resistente ha apposto, sul fronte dei titoli, *"la stampigliatura della serie"* e, sul retro, *"apposita timbratura relativa agli interessi [...] solo fino al 20° anno, senza nulla disporre riguardo al rendimento dal 21° al 30° anno"*.

Afferma, dunque, il diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione, il rendimento indicato sul retro dei due BFP, *"corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" il cui importo al netto della ritenuta è pari ad € 30.569,08 cadauno"*.

Ritiene, infatti, di aver maturato un legittimo affidamento sull'applicabilità di tali maggiori tassi e richiama, a supporto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e n. 3963/2019) e dell'Arbitro (cita, in particolare, la decisione n. 6142/2020 del Collegio di coordinamento e le decisioni del Collegio di Bari nn. 1063/2019 e 11326/2020).

Chiede pertanto di accertare e dichiarare il diritto al rimborso dei due BFP oggetto del ricorso, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, *“applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, pari alla somma di € 61.138,17 seo o quella maggiore o minor ritenuta di giustizia”*, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, il contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, nonché le *“spese e competenze legali”*.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, in quanto la fattispecie di cui si discute, essendo relativa alla liquidazione di BFP emessi nel 1987, esula dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, *“in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)”*; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle *“operazioni o comportamenti”* dell'intermediario *“e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato”* (richiama sul punto la decisione n. 7097/20 del Collegio di Bologna).

Eccepisce inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Ritiene infatti che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche dei libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'intermediario afferma, nel merito, di aver utilizzato, per l'emissione dei suddetti BFP appartenenti alla serie “Q”, i moduli cartacei della precedente serie “P” e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie “P”.

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione *“ibrida”* proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha

qualificato come «*aberrante*» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Chiede, pertanto, all'Arbitro in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva la sussistenza della legittimazione attiva in capo al ricorrente, pur in difetto di un'eccezione specifica da parte dell'intermediario in sede di riscontro al reclamo e/o di controdeduzioni. Infatti, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali dell'Arbitro la presentazione della dichiarazione di successione prevista dall'art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990 si pone come condizione di esigibilità del credito ereditario (cfr. Cass., n. 10692 del 2005), dovendosi reputare insufficiente l'utilizzo di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. decisioni Collegio di Bari, n. 3952/21 e n. 2474/20). Sta di fatto che nel caso di specie è in atti la dichiarazione di successione di entrambi gli originari sottoscrittori dei BFP, da cui risultano come unici eredi il ricorrente e le due cointestatarie del ricorso.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dall'intermediario, in ragione della loro natura potenzialmente decisiva. Al riguardo, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rilevando che il BPF oggetto di lite è stato sottoscritto in un momento (2002) che esula dalla competenza temporale dell'Arbitro (operazioni o comportamenti posti in essere dal 01/01/2009). L'eccezione non merita di essere accolta, in conformità con l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo il quale la contestazione riguardo i rendimenti dei buoni fruttiferi non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente, con riferimento ai rendimenti maturati.

L'intermediario eccepisce, inoltre, che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari. Al riguardo, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie"* della Banca d'Italia precisano che *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"* (cfr. Sez. I, par. 4). Le citate disposizioni definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF *"le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i*

confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, [intermediario] in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento". Sul punto, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di considerare il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Per le suesposte ragioni, anche tale eccezione non merita di essere accolta (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 23420/20).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, di n. 2 BFP (nn. ****13 e ****14) della serie "Q" (emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciati su moduli cartacei riportanti sul fronte la serie "O" sbarrata e un timbro indicante la serie "P".

Si evidenzia che, sul retro dei buoni in questione, la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie "Q/P".

Va rammentato, a tale proposito, che il D.M. 16/06/1984, prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi",* e che nel citato D.M. 13/06/1986, all'art. 5, era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".* Passando alla disamina dei buoni, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo sul fronte del buono la stampigliatura della serie di appartenenza "Q/P" e, sul retro, appositi timbri riportanti i tassi della serie "P/O" e quelli della successiva serie "Q/P". Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione; né può ritenersi che la sovrapposizione delle timbrature abbia impedito al titolare dei buoni di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, quelle quindi relative alla stampigliatura della Serie più recente, almeno in riferimento al periodo dei primi venti anni espressamente considerati. Pertanto, la liquidazione così operata dall'intermediario, sulla base delle condizioni stabilite per la serie "Q" ed in riferimento al primo ventennio, appare corretta (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8141/20).

Tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 17762/20).

L'orientamento è stato peraltro confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "O".

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto che è stata avanzata per la prima volta in sede di ricorso e che il ricorrente non allega alcuna documentazione a supporto.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI